

# **DL Semplificazioni fiscali: tassa di soggiorno, pagamento bollo, IRAP**

Come [CNA Veneto](#) vi segnaliamo che è stato pubblicato in **Gazzetta il nuovo decreto-legge di semplificazioni fiscali** ([qui il link al testo](#)).

Segnaliamo, di seguito, le principali novità.

## **Modifiche al calendario fiscale (art. 3)**

Modificando l'art. 21-bis del [DL n. 78/2010](#), dispone che la **comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate**, da parte dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, avviene, per i dati relativi al secondo trimestre, entro il **30 settembre**.

Reca inoltre modifiche all'art. 50 del [DL n. 331/1993](#), disponendo che gli **elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari** devono essere presentati all'ADM entro il **mese successivo** del periodo di riferimento.

Dispone che, a partire dal **1° gennaio 2023**, il **pagamento dell'imposta di bollo** sulle **fatture elettroniche** può essere **effettuato**, senza interessi e sanzioni, per il **primo e/o secondo trimestre**, qualora **l'ammontare dell'imposta** da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e/o secondo trimestre solare dell'anno sia **inferiore a 5000 euro**.

Dispone, infine, la proroga al **30 settembre 2022** per la presentazione della **dichiarazione dell'imposta di soggiorno** per gli anni di imposta **2020 e 2021**.

## **Estensione del principio di derivazione rafforzata alle microimprese e disposizioni in materia di errori contabili (art. 8)**

Reca le seguenti modifiche all'art. 83 del [DPR n. 917/1986](#) (Testo unico delle imposte sui redditi):

- Per i soggetti diversi dalle microimprese che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili;
- i criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. Tale disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

## **Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 (art. 9)**

Dispone l'abrogazione dei commi 36-undecies e 36-duodecies dell'art. 2 del [DL n. 138/2011](#), i quali dispongono che le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per quattro periodi d'imposta sono considerate non operative.

## **Semplificazioni in materia di**

# dichiarazione IRAP (art. 10)

Reca le seguenti modifiche all'art. 11 del [dlgs n. 446/1997](#):

- Al **comma 1, lettera a)** si dispone che i **contributi per le assicurazioni obbligatorie** contro gli **infortuni sul lavoro** siano ammesse alla **deduzione** esclusivamente per i **soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato**;
- il **comma 4-quater**), relativo alle deduzioni previste per i soggetti che incrementano il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, è **abrogato**;
- al **comma 4-septies**) si dispone che per ciascun dipendente l'importo delle **deduzioni** ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 **non può eccedere il limite massimo** rappresentato dalla **retribuzione** e dagli **oneri e spese** a carico del **datore di lavoro**;
- al **comma 4-octies**) si dispone che per i soggetti che determinano il **valore della produzione netta** ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in **deduzione il costo complessivo** per il **personale dipendente con contratto a tempo indeterminato**, deduzione e altresì ammessa, nel limite del **70%**, per ogni **lavoratore stagionale** impiegato per almeno **120 giorni** per due periodi d'imposta.

Le disposizioni di cui sopra si applicano a partire dal **periodo d'imposta precedente** a quello in corso alla data di **entrata in vigore** del decreto.